



CO MUNE DI CELLARA

PROVINCIA DI COSENZA

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA

ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e succ. int. e mod.

POR Calabria 2014–2020 Azione 4.1.3. - Lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI” –Comune di Cellara

CUP : H78H18000370001 – CIG: 773717137E

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di CELLARA n. 28 del 17/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Cellara (CS) - - Via Roma n. 99 - Tel. 0984 422889 - Fax 0984 423889;

Indirizzo internet <http://www.comune.cellara.cs.it/> - sezione “bandi di gara”.

Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Cannataro - PEC: comune.cellara@pec.it

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati gli interventi di: “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI” – CELLARA (CS).

Gli interventi progettati, atti a consentire l'“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI” sono i seguenti:

- Sostituzione armature stradali

La documentazione di gara, composta dagli elaborati del progetto esecutivo, dal bando di gara, dal presente disciplinare e da tutti i documenti di gara, è visionabile presso l'ufficio tecnico del Comune di Cellara nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.lgs. 50/2016. Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, oltre che all'art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente disciplinare.

Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016 (consorzi stabili). È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010. Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e rispetto ai requisiti di ordine morale e di quanto stabilito nella normativa antimafia di cui al D.lgs. 159 del 2011.

Requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 e 84 del Codice

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
- c) L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, attraverso presentando idonee certificazioni inerenti:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica ovvero, ove in possesso, tramite la presentazione di apposita certificazione SOA.

RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. e 92-94 del D.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice degli appalti, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti

dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int..
- 3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
- 4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo.
- 5) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 6) È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7) È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 8) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 9) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 10) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 11) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 12) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 13) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori

economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

- 14) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
- 15) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 16) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R.207/2010:

- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati

Presenza visione della documentazione di gara e sopralluogo

La presenza visione della documentazione di gara ed il sopralluogo presso l'area interessata dai lavori sono obbligatori.

L'impresa dovrà effettuare tassativamente visita nei luoghi oggetto dei lavori, almeno 5 giorni naturali prima

della data di scadenza della gara.

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.

A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:

1. legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate;
2. un impiegato tecnico dipendente dell'impresa concorrente;
3. un procuratore;
4. un libero professionista tecnico delegato dall'Impresa.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. sarà sufficiente l'effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria rappresentante il costituendo raggruppamento.

All'atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso una sola impresa, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura, delega ovvero CCIAA dell'impresa) e con il documento di identità e/o opportuna delega. Si provvederà, quindi, alla compilazione di attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dall'incaricato del Comune di CELLARA (CS) e controfirmata dal rappresentante dell'impresa concorrente, redatta in duplice originale e consegnata al rappresentante dell'impresa medesima.

Avvalimento

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int.. I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede id gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.

Subappalto

È prevista la possibilità di richiedere il subappalto.

L'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto per la categoria prevalente, secondo quanto specificato al comma 5 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int..

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) dimostrare, all'atto dell'offerta, l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs.50/2016 e succ. mod. e int.. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D. Lgs.50/2016 e succ. mod. e int..

La categoria per le quali è ammesso il subappalto sono indicate all'art. 3 del bando di gara alla voce "categorie e qualificazione".

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int., in base ai criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato nel bando di gara) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- (OFFERTA TECNICA): punti massimi 85;
- (OFFERTA ECONOMICA): punti massimi 15.

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto indicati, con la rispettiva incidenza:

OFFERTA TECNICA	INCIDENZA PERCENTUALE 85%
B. Qualità	Punteggio massimo criterio
B.1 – Miglioramento impianto esistente – punti 30	
B.1.1 – Potenziamento illuminotecnico delle aree pubbliche comunali contenenti beni culturali mediante l'integrazione e/o il miglioramento scenotecnico.	15
B.1.2 – Pitturazione pali e sbracci e lanterne inclusa la verifica ed adeguamento messa a terra dei sostegni e relativo rilascio delle certificazioni	8
B.1.3 – Sostituzione di cavi elettrici e cassette di derivazione sugli impianti interessati dall'intervento	7
B.2 – Apparecchi utilizzati – punti 55	
B.2.1 – Secondo i CAM la Garanzia tecnica sui led non può essere inferiore a 5 anni senza limiti di ore di accensione dell'apparecchio. L'offerta premiante è valutata sulla durata della garanzia del modulo Led superiore di quella dei CAM. accertata mediante test di laboratorio o comunque mediante certificazione del Costruttore	15
B.2.2 – Sistema di autocontrollo da remoto mediante anche postazioni software e hardware.	5
B.2.3 - Secondo i CAM - Efficienza luminosa dei moduli LED - I moduli LED completo di sistema ottico devono raggiungere, alla potenza nominale di alimentazione le seguenti caratteristiche: flusso luminoso maggiore di ≥ 90 Lumen/W	15
B.2.4 – Percentuale di finanziamento sulla quota di cofinanziamento comunale pari a € 20.000,00. Saranno assegnati PUNTI 0,2 PER OGNI PUNTO PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO - Tale somma sarà restituita in tre rate in un triennio.	20
OFFERTA ECONOMICA	INCIDENZA PERCENTUALE 15%
C. Offerta economica	Punteggio massimo criterio
C.1 - Ribasso percentuale sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza.	15
TOTALE	100%

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun concorrente la quale dovrà essere organizzata con riferimento ai criteri sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio

Il documento contenente l'offerta deve essere strutturato secondo i criteri di valutazione sopra indicati, e quindi, di fatto, suddivisa in paragrafi che consentano, con chiarezza, la valutazione dei singoli criteri richiesti nel bando e nel presente disciplinare.

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana nonché sottoscritti dal legale rappresentante.

Non sono ammesse offerte parziali.

La busta "B" non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta "A" sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta tecnica dovrà consistere in una serie di elaborati, come meglio descritto al punto che segue, di

massimo 10 facciate per ogni criterio. Le pagine successive alla decima non saranno valutate dalla commissione. Sono ammessi allegati tecnici. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina.

La procedura di gara è del tipo telematico presso la piattaforma ASMECOMM, raggiungibile all'indirizzo www.asmecomm.it, ovvero mediante l'URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel.

In linea generale, l'offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei criteri B.1 (e relativi sotto criteri) e B.2 (e relativi sotto criteri).

Pertanto, per ognuno dei suddetti criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- Una relazione tecnica descrittiva;
- Una planimetria generale e/o elaborati tecnici esplicativi della miglioria proposta;
- Schede tecniche dei materiali;
- Quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, computo non estimativo, ecc.).

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente relativo a ciascun concorrente per il criterio suddetto, la commissione calcola la media dei coefficienti assegnati con attribuzione del valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti verranno riparametrati proporzionalmente.

La valutazione viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
Appena sufficiente	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Parzialmente adeguato	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative
		possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
Adeguato	0,50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.

Buono	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Ottimo	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Una volta ottenuta la valutazione dei singoli criteri si procederà ad ottenere il valore complessivo dell'offerta tecnica attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri.

Attribuzione dei punteggi per il criterio C.1 offerta economica

Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle buste 1 e 2, ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione, a mezzo posta certificata del giorno e dell'orario di apertura in seduta pubblica. La comunicazione verrà inviata all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nell'istanza di partecipazione (ALLEGATO 1). Salvo questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte economiche, le buste stesse saranno aperte il giorno stesso dopo la valutazione dei contenuti dei plichi n. 1 e n. 2.

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi quantitativi: il punteggio attribuito all'offerta economica sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare tra ribasso massimo e ribasso minimo, in simboli, così come segue:

$$V_{ai} = R_a/R_{max}$$

dove:

- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;
- R_a = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;
- R_{max} = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Se il concorrente a non effettua alcun ribasso, R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} , mentre per il concorrente che offre il maggiore ribasso, V_{ai} assume il valore di 1.

La formazione della graduatoria

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione prescelti, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte contenute nel Plico 3) (OFFERTA ECONOMICA) attribuendo il relativo punteggio.

La commissione procederà utilizzando il metodo aggregativo compensatore, già previsto nell'allegato G del D.P.R.n. 207/2010, applicando la seguente formula:

$$Ca = \sum n [Wi*Vai]$$

dove:

- Ca = indice di valutazione dell'offerta;
- n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);
- Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura di gara è del tipo telematico presso la piattaforma ASMECOMM, raggiungibile all'indirizzo www.asmecomm.it, ovvero mediante l'URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel.

L'offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere inserita nella piattaforma – secondo le procedure contenute nel manuale di utilizzo - entro le ore 13:00 del giorno 14 gennaio 2019.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano l'inserimento nella piattaforma telematica entro il termine sopra indicato.

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:

- a) all'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e tecnica;
- b) successivamente si procederà in merito alla valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata;
- c) in seguito, in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

6. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

- a) domanda di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO 1 al presente disciplinare).

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs.n.50/2016 e succ. int. e mod.;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs.n.50/2016 e succ. int. e mod..

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (ALLEGATO 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art. 48 Comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod. e succ. int. e mod.;

- b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art.7 del presente disciplinare.
- c) documentazione attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- d) (nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) Attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- e) Capitolato speciale d'appalto, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione;
- f) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASS-OE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa (N.B. il PASS-OE, qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara).
- g) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del L.L. 31 maggio 2010, n. 78);
- h) Attestato di presa visione (obbligatorio e causa di esclusione);
- i) PAGAMENTO A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE - E' fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere al versamento della contribuzione in favore della stazione appaltante, da effettuarsi secondo le modalità che saranno comunicate contestualmente alla richiesta documenti utili per l'aggiudicazione definitiva. L'importo della contribuzione è pari ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
- j) certificazioni inerenti:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica ovvero (nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la 13 conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

“OFFERTA TECNICA”:

Per l'OFFERTA TECNICA, dovranno essere inseriti nella piattaforma, a pena di esclusione dalla gara i seguenti documenti tecnici diretti alla valutazione dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a discrezionalità tecnica:

1. Criterio B.1.1 – Sostituzione di eventuali quadri elettrici obsoleti di cabine con nuovi quadri interessati dall'intervento di efficientamento [punti max 20]
Ciascun concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 5 pagine formato A4, nella quale saranno chiaramente illustrate le migliorie proposte e le tipologie dei lavori da realizzare, non previsti nel progetto posto a base di gara, al fine di rendere funzionali e sicuri, ai sensi delle vigenti norme in materia, i quadri elettrici obsoleti delle cabine a servizio della rete di pubblica illuminazione oggetto della procedura di gara.
2. Criterio B.1.2 – Verifica ed adeguamento messa a terra dei sostegni e relativo rilascio delle certificazioni [punti max 10]
Ciascun concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 5 pagine formato A4, nella quale saranno chiaramente illustrate le migliorie proposte e le tipologie dei lavori da realizzare, non previsti nel progetto posto a base di gara, al fine di dotare di messa a terra quei sostegni che ne sono sprovvisti e verificarne la rispondenza dei parametri ai sensi delle vigenti norme in materia su tutti i sostegni oggetto della presente procedura di gara con conseguente rilascio delle idonee certificazioni.
3. Criterio B.1.3 – Sostituzione di cavi elettrici e cassette di derivazione sugli impianti intasati dall'intervento [punti max 20]
Ciascun concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 5 pagine formato A4 in cui dovrà descrivere, in maniera dettagliata, le proposte migliorative in merito all'intervento di sostituzione delle linee. Sono ammesse, inoltre, massimo 3 pagine formato A3 compilate su un'unica facciata, in cui riportare elaborati grafici che consentano di individuare immediatamente la soluzione proposta.
4. Criterio B.2.1 – Secondo i CAM la Garanzia tecnica sui led non può essere inferiore a 5 anni senza limiti di ore di accensione dell'apparecchio. L'offerta premiante è valutata sulla durata della garanzia del modulo Led superiore di quella dei CAM accertata mediante test di laboratorio o comunque mediante certificazione del Costruttore [punti max 10].
Ciascun concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 5 pagine formato A4 in cui venga certificata mediante prove di laboratorio o comunque mediante certificazione del Costruttore una maggiore durata della garanzia del modulo Led rispetto a quanto previsto dai CAM.

5. Criterio B.2.2 – Vano ottico separato dal vano della componentistica per una migliore gestione termica dei moduli led e dell'alimentatore [punti max 3]
Ciascun concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 5 pagine formato A4 in cui venga specificata la tipologia costruttiva di quanto offerto nella proposta migliorativa in cui si evidenzia la separazione tra il vano ottico e il vano della componentistica.
6. Criterio B.2.3 –Secondo i CAM - Efficienza luminosa dei moduli LED - I moduli LED completo di sistema ottico devono raggiungere, alla potenza nominale di alimentazione le seguenti caratteristiche: flusso luminoso maggiore di ≥ 90 Lumen/W [punti max 8]
Ciascun concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 5 pagine formato A4 in cui si evidenzia il valore dell'efficienza luminosa de corpo illuminante completo di Led attraverso l'ausilio di prove di laboratorio e specifiche tecniche di riferimento del prodotto.
7. Criterio B.2.4 – Apparecchio predisposto con apposito alloggio per attacco Nema per eventuale futuro sistema di Telecontrollo e Smart cities [punti max 2]
Ciascun concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 5 pagine formato A4 con cui l'operatore economico preveda la possibilità di installare apparecchiature aventi alloggi per attacchi Nema utili ad un eventuale sistema di telecontrollo e smartcities.
8. Criterio B.2.5 – Manutenzione apparecchio da effettuare senza ausilio di attrezzi [punti max 2]
Ciascun concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 5 pagine formato A4 in cui vengano proposte soluzioni innovative per effettuare la manutenzione degli apparecchi installati senza l'ausilio di attrezzi anche attraverso l'ausilio di schede tecniche specifiche.
9. Criterio B.2.6 - Percentuale di finanziamento sulla quota di cofinanziamento comunale pari a € 20.000,00. Saranno assegnati PUNTI 0,1 PER OGNI PUNTO PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO Tale somma sarà restituita in due rate in un biennio .- [punti max 10]
Ciascun concorrente dovrà predisporre dichiarazione d'impegno al cofinanziamento dichiarato e che l'importo corrispondente, sarà versato sul cc del comune all'atto della liquidazione del 1° SAL. L'offerta della percentuale di cofinanziamento avrà al massimo due cifre decimali. L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

“OFFERTA ECONOMICA”:

Per l'Offerta economica” devono essere inseriti nella piattaforma, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente il ribasso unico percentuale offerto sull'elenco prezzi, espresso in cifre ed in lettere seguendo quanto contenuto nell'allegato, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale. Tale dichiarazione, generata e scaricabile dalla piattaforma telematica, dovrà essere inserita nei tempi che saranno disponibili nella piattaforma stessa.

Pena esclusione, gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che questi risultano congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto.

Il ribasso dovrà indicare max 3 (tre) cifre decimali. Non verranno prese in considerazione le cifre oltre la terza. Al prezzo determinato a seguito del ribasso offerto saranno aggiunti il costo degli oneri di sicurezza.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese;

La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A e/o B sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara o qualora il concorrente non abbia raggiunto, nella valutazione dei criteri qualitativi, il punteggio minimo di 40.

Offerte anormalmente basse:

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e succ. int. e mod., gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando di gara e nel presente disciplinare.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 97 D.lgs. 50/2016 e succ. int. e mod. o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3D.Lgs. 50/2016 e succ. int. e mod.;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105D.Lgs. 50/2016 e succ. int. e mod.;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9D.Lgs. 50/2016 e succ. int. e mod., rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.lgs. 50/2016 e succ. int. e mod..

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Garanzia provvisoria

L'impresa partecipante, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto, (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente bando) del valore contrattuale.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali

che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016 e succ. int. e mod., qualora l'offerente risulti affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Garanzia definitiva

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/16 e succ. int. e mod., una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/16 e succ. int. e mod..

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e succ. int. e mod.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Polizza

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo presso la Sede del comune di CELLARA- (CS) con preavviso di almeno due giorni.

La gara si svolge nelle seguenti forme:

- a) valutazione documentazione amministrativa e verifica dell'ammissibilità dei candidati: seduta pubblica;
- b) valutazione regolarità offerta tecnica: seduta pubblica;
- c) valutazione offerta tecnica: seduta riservata;
- d) valutazione offerta economica: seduta pubblica.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l'esperimento o il proseguo della gara informale.

Proposta di aggiudicazione:

Dopo aver concluso le operazioni di gara, la Commissione procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione:

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante;

Aggiudicazione:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int., provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

Efficacia dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int..

Offerta vincolante:

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int..

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Riserve sull'aggiudicazione:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e int..

Offerta in cifre e lettere:

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

Parità tra le offerte:

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente:

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

Scorrimento della graduatoria:

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto oggetto del presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

Cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura del plico principale:

- 1) ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
- 2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 3) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

Cause di esclusione dopo l'apertura del plico principale e prima dell'apertura delle tre buste A, B e C:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

Cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- 3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.

L'inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO - SANZIONE PECUNIARIA

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione della seguente Lettera di invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita.

In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari. Nello stesso termine e contestualmente alla presentazione della documentazione di integrazione o di regolarizzazione, deve essere presentata, a pena di esclusione, il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la regolarizzazione senza il pagamento della sanzione costituisce causa di esclusione definitiva. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili con il pagamento della sanzione:

- offerta pervenuta fuori termine;
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- il mancato possesso del requisito di capacità tecnica qualificazione SOA;
- sopralluogo non effettuato alla scadenza del termine indicato dal presente disciplinare;

- la mancata indicazione della volontà di ricorrere all'avvalimento da parte del concorrente/ausiliato;
- l'inserimento dell'offerta economica nella documentazione amministrativa";
- il mancato inserimento nella piattaforma dell'offerta economica;
- il mancato inserimento nella piattaforma della documentazione amministrativa;
- la mancata indicazione della percentuale di ribasso offerta;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in aumento;
- l'offerta economica pari alla base di gara;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica (cfr. Tar Lombardia - Milano - n. 1629/2015);
- la mancata indicazione nella propria offerta dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che questi risultano congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto.

11. FINANZIAMENTO DELL'OPERA

I lavori sono stati finanziati mediante POR Calabria 2014 – 2020 Azione 4.1.3. – D.D. n. 7087 del 04.07.2018 –

12. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod., si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso. Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

13. NORME FINALI

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare sotto le riserve di legge e di effettuare consegne parziali.
3. Eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo ufficiotecnico.CELLARA@asmepec.it, fino a 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.
4. Sul sito internet <http://www.comune.CELLARA.cs.it/>, in apposito link, saranno pubblicate tutte le risposte ad eventuali quesiti ed altre eventuali necessarie comunicazioni in ordine alla gara d'appalto in argomento; le stesse potranno essere visionate da tutti i soggetti interessati alla partecipazione al presente appalto.
5. Le risposte ai quesiti pubblicate sul sito valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara e pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la pagina web per acquisire informazioni complementari sulla procedura in oggetto.
6. Qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di procedere comunque all'aggiudicazione sempre che l'offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta congrua e conveniente.
7. Il concorrente che risulterà aggiudicatario dei lavori, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare alla stazione appaltante tutti gli elaborati migliorativi (grafici, descrittivi ed economici) su supporto informatico con esplicita autorizzazione scritta all'utilizzo degli stessi o modifica da parte della stazione appaltante e/o direzione dei lavori.
8. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
9. Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'affidatario.
10. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 216, comma 11 (spese di pubblicità), del D.Lgs. 50/2016.

11. Trova applicazione il comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e la sanzione è fissata nel 2% del valore della gara.
12. L'offerta ed i documenti e/o elaborati annessi all'offerta debbono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.
13. Il progetto da eseguire, che sarà oggetto di contratto con l'impresa aggiudicataria, sarà costituito:
 - Dagli elaborati del progetto a base di gara;
 - Dagli elaborati modificati/integrati offerti in sede di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO ARCH. SERGIO CANNATARO